



GUARDIA DI FINANZA

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Via Fiamme Gialle, 20, L'Aquila

Scrittura privata per l'affidamento del servizio di Medico addetto al Servizio Sanitario presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (di seguito Scuola).

Periodo:

- **ottobre - dicembre 2021;**
- **gennaio - dicembre 2022.**

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di ottobre in L'Aquila, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione a personale esterno alle Amministrazioni, la Scuola, con sede in L'Aquila, via fiamme gialle, 20, cap. 67100, codice fiscale 93078000663, rappresentata dal Capo Gestione Amministrativa, Magg. Antonio Della Torre, nato il 26 ottobre 1978 a Torino (TO), domiciliato per la carica presso la Scuola,

e il Dott. Luigi Totani, nato a L'Aquila il 30 luglio 1983, C.F.: TTNLGU83L30A345X, residente in L'Aquila (AQ), Via della foca n. 27, P.I.: 02034010666,

Premesso che:

l'Ufficio Sanitario della Scuola ha rappresentato la necessità di

avvalersi del Dott. Luigi Totani quale supporto alla complessa attività di assistenza sanitaria che la stessa Articolazione è chiamata ad assicurare per il periodo considerato, anche in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto,

le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto appresso:

ARTICOLO 1

La premessa fa parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative:

- al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- alla Circolare n. 27709 in data 29 gennaio 2013 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con annessa Direttiva tecnica recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza;
- al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione;
- al R.D. 23 maggio 1924, 827 "regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato";
- al *Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza*", approvato con D.M. n.181 in data 24 ottobre 2014.

ARTICOLO 3 - NORME GENERALI

Il professionista selezionato, come sopra individuato, si obbliga, in forza della presente convenzione, ad assicurare il servizio di Addetto all'Ufficio Sanitario per la Scuola con le modalità e gli orari che saranno indicati dal Dirigente il Servizio Sanitario per un massimo di 4 ore giornaliere e 5 giorni a settimana; con il Dirigente il Servizio Sanitario alla sede potranno essere concordate settimanalmente specifiche turnazioni, in ragione anche della necessità di fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, sempre però nel rispetto del monte ore massimo individuabile in 20 ore settimanali.

Il servizio di che trattasi dovrà essere svolto per il periodo ottobre 2021-dicembre 2022, eventualmente prorogabile.

ARTICOLO 4 - SPESE DI GESTIONE

Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PULIZIE E NORME IGIENICHE

Il professionista garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. Si impegna a mantenere nel massimo ordine in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 7 - SERVIZIO SVOLTO

Il professionista si obbliga ad espletare nei confronti del personale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti e del Comando Regionale Abruzzo l'opera di medico addetto. Per la particolare tipologia del servizio in rassegna, resta espressamente convenuto che il professionista non potrà, nel corso della prestazione, cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo - il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso.

Il professionista non potrà altresì farsi sostituire, neanche temporaneamente, stante la particolarità della prestazione richiesta, salvo in casi eccezionali e previa espressa autorizzazione da parte di questo Istituto in caso di eventuali e giustificati periodi di assenza da comunicare al Dirigente il Servizio Sanitario di questa Scuola con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi d'urgenza.

Il professionista, in tal caso, avrà comunque l'onere di individuare idoneo ulteriore sostituto, sempreché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per il convenzionato e abbia sottoscritto atto di accettazione della convenzione stipulata con il sostituto; ciò, fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

ARTICOLO 8 - COMPENSI/PAGAMENTI

Il Dottor Luigi Totani ha diritto ad un compenso orario di Euro 20,00 al lordo delle ritenute d'acconto e di altri oneri fiscali eventualmente a carico del percipiente, con una spesa massima presunta, al lordo di ritenute ed imposte di legge, pari ad euro:

- 4.160,00, per il periodo 22 ottobre-dicembre 2021;

- 20.800,00 per il periodo gennaio-dicembre 2022.

Per la prestazione oggetto della presente convenzione non si darà luogo ad alcuna revisione del prezzo contrattuale, restando lo stesso fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto.

Si precisa sin da ora che l'impegno di spesa massimo indicato non obbliga l'Amministrazione a corrispondere tale importo né legittima il professionista a rivendicare lo stesso, tenuto conto che verranno pagate unicamente le prestazioni orarie effettivamente espletate e attestate dal Dirigente del Servizio Sanitario della Scuola. Dal punto di vista fiscale, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 il

professionista dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa il Codice Univoco Ufficio – 00VOQW - e gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura elettronica per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ogni mese sulla base del numero di ore effettivamente svolte dal Professionista indicato. Differenti modalità temporali di emissione potranno essere direttamente concordate dal Professionista con l'Amministrazione. La fattura dovrà essere intestata a: Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Via Fiamme Gialle, 20, - Loc. Coppito - 67100 L'Aquila - Codice Fiscale 93078000663, Codice Univoco ufficio **00VOQW**. Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere. Ai fini del pagamento il professionista si impegna a comunicare obbligatoriamente l'IBAN ove operare l'accredito delle somme dovute. I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel Decreto Legislativo n. 231/2002 e comunque non prima della prevista attestazione di buona esecuzione della prestazione da cui risulti che la stessa è avvenuta regolarmente, ovvero che il Professionista è incorso in inadempienze, debitamente contestate, per le quali ricorrono i presupposti per l'applicazione delle penalità contrattuali. Detto pagamento è subordinato altresì alla verifica della regolarità contributiva, cui provvederà d'ufficio questa Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a far data dal 22 ottobre 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto specificandone i motivi, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di quindici giorni, senza che il professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa per tale soluzione, salvo il diritto al ricevimento del compenso per le prestazioni già svolte a vantaggio dell'Amministrazione.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE

Il presente rapporto potrà essere risolto qualora dovessero sopravvenire eventuali cause di incompatibilità riconducibili a partecipazioni a concorsi e/o corsi pubblici in ambito sanitario.

La convenzione sarà altresì risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli:

- | | | |
|----|--|--|
| a) | per motivi di pubblico interesse; | |
| b) | in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; | |
| c) | nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata; | |
| d) | in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; | |
| e) | in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazioni di penali; | |
| f) | per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale; | |
| g) | per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale. | |

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Questa stazione appaltante effettuerà altresì la verifica dei requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici (art. 80 Decreto Legislativo 50/2016) per i quali codesto professionista ha già reso le

autodichiarazioni quali allegati alla lettera di ordinazione.

In caso di accertamento del difetto degli stessi, si procederà:

- alla risoluzione del contratto e al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ARTICOLO 12 - PENALI

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del Professionista, salvo il caso di colpa grave dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le penali come di seguito specificate, fermo restando il ricorso all'Autorità Giudiziaria laddove si rilevino fatti penalmente riscontrabili:

- mancata erogazione del servizio, euro 500,00;
- erogazione parziale o non conforme del servizio, euro 250,00;
- mancato rispetto dell'orario di servizio concordato, euro 250,00.

Per tutto quello non espressamente previsto dal presente avviso, il servizio sarà regolamentato dal Capitolato Generali d'Oneri per la fornitura di beni e prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, di cui al D.M. 15 giugno 1990, n. 277.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, se dovuti.

ARTICOLO 14 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, si rimanda alle norme del Codice Civile, "*Capitolato Generale d'Oneri per la Guardia di Finanza*", approvato con Decreto Ministeriale n. 181 in data 24 ottobre 2014, che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante.

ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il foro di L'Aquila.

Il presente atto che consta di n. 11 fogli singoli di carta resa legale con l'apposizione di n. 3 (tre) marche da bollo, utilizzati ciascuno su una sola facciata, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto e siglato a margine di ciascun foglio dai contraenti in data e luogo come sopra.

ARTICOLO 16 - NORMATIVA "*GREEN PASS*"

Il decreto-legge n. 127/2021, introducendo l'art. 9 *quinquies* al decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, ha esteso - a far data dal 15 ottobre p.v. - alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e quindi anche alla Guardia di Finanza, l'obbligo da parte di tutto il personale in esse impiegato di essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (c.d. "*Green Pass*"), sia come appartenenti alle medesime amministrazioni pubbliche, sia quali soggetti esterni ad esse legati sulla base di appositi rapporti contrattualistici.

Ciò posto, avuto riguardo a codesto professionista e/o ad eventuali dipendenti/collaboratori dello stesso che prestino attività nell'ambito della struttura, si evidenzia come gli stessi potranno accedere nel sedime militare esclusivamente se provvisti del citato *Green Pass*; a tal riguardo, si evidenzia la necessità ad attuare le previste forme di controllo al fine di scongiurare l'ingresso per coloro che risultano sprovvisti della richiesta certificazione.

Sul punto, si precisa che questa Amministrazione procederà al controllo all'ingresso della struttura; in tale occasione, nel caso in cui il professionista e/o suo dipendente esibisca:

- a. una certificazione non valida;
- b. una certificazione scaduta;
- c. nessuna certificazione,

allo stesso verrà interdetto l'accesso presso questo Istituto e della circostanza sarà data comunicazione al relativo datore di lavoro. Nel caso in cui, invece, l'interessato dichiari di possedere un certificato di esenzione dalla vaccinazione, lo stesso verrà fatto accedere, con riserva di verifica, a mezzo del relativo datore di lavoro, di quanto affermato.

F.to l'originale

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott. Luigi Totani

Per L'AMMINISTRAZIONE

Magg. Antonio Della Torre

A norma dell'art. 1341 del C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente obbligazione, con particolare riguardo agli articoli dal n. 2 al n. 15, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione. -----

F.to l'originale

LE PARTI

IL PROFESSIONISTA CONTRAENTE

Dott. Luigi Totani

Per L'AMMINISTRAZIONE

Magg. Antonio Della Torre